

**La disciplina dell'anticorruzione (L.190/2012)
tra sistema dei controlli interni (D.I. 174/2012)
trasparenza amministrativa (Dlgs.33/2013) e
ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità
(Dlgs 39/2013)**

Luca Del Frate,
delfrate.luca@libero.it

Comune di Melilli,
11- 12 dicembre 2013

La trasparenza nella L.190/2012(1) (art.1 comma

15) In vigore dal 28.11.2012

- La trasparenza dell'attività amministrativa, **livello essenziale delle prestazioni** concernenti i diritti sociali e civili, è assicurata mediante: a) **la pubblicazione, nei siti web istituzionali, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.**

La trasparenza nella L.190/2012(2) (art.1 comma 15) In vigore dal 28.11.2012

- Nei siti web istituzionali sono pubblicati anche i bilanci ed i conti consuntivi, nonché i **costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.** Le informazioni sui costi saranno pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la Vigilanza sui contratti pubblici.
- Il **Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità** è parte integrante del Piano di **Prevenzione della corruzione** ed entrambi si **coordinano ed integrano con il Piano della Performance.**
-

La trasparenza nella L.190/2012(3) (art.1 comma 15) In vigore dal 28.11.2012

- Fermi restando gli obblighi di pubblicazione come previsti dalla normativa vigente (art.53 dlgs 165/2001, art.54 dlgs 82/2005, art.21 legge n.69/2009) le amministrazioni locali sono tenute a garantire i livelli essenziali delle prestazioni pubblicando sui siti istituzionali le informazioni relative ai seguenti procedimenti amministrativi: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private; c) concorsi, prove selettive e progressioni di carriera(comunque denominate?); d) pubblicizzazione di almeno un indirizzo di PEC

LE SANZIONI PER “OMESSA TRASPARENZA”

- La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici;
- I titolari di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio ex art. 1, comma 1 Dlgs 198/2009;
- I ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio (responsabilità dirigenziale e disciplinare)

Applicabilità della normativa sulla trasparenza di cui alla L.190/2012

- *Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano oltre che agli enti locali, anche alle società partecipate e relative controllate, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione Europea*

I contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e il dlgs.33/2013(1)

- **Introduzione:** descrizione delle caratteristiche organizzative e funzionali dell'Amministrazione locale;
- **I dati:** nella sezione devono essere indicate: a) le modalità di pubblicazione on line dei dati e delle attività inerenti la sezione "Amministrazione trasparente"; b) i dati sulla posta elettronica certificata (PEC)

I contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza(2)

- Ai fini della individuazione dei dati da pubblicare ogni amministrazione locale **dovrà:** a) fare riferimento al vigente quadro normativo che impone precisi obblighi di pubblicazione di determinati dati;b) applicare **le tutele** evidenziate dal Garante della privacy;c) prendere a riferimento la natura dei propri settori di attività e dei propri procedimenti, al fine di individuare **le aree più esposte** a maggiore rischio di corruzione e/o di cattiva gestione;

Accessibilità alle informazioni e ai dati relativi alla erogazione dei **servizi pubblici** e dei relativi **costi**

(1)

- **Azioni necessarie da intraprendere:** a) ricognizione e mappa dei servizi erogati ai cittadini direttamente ed indirettamente da società ed appaltatori e principali indicatori; b) individuazione delle principali voci di costi di produzione; c) ricognizione del sistema di erogazione del servizio e delle modalità di controllo da tradurre in schede sintetiche da pubblicare sul sito; d) pubblicizzazione in rete e collegamento permanente interattivo con i cittadini;

Accessibilità alle informazioni e ai dati relativi alla effettuazione dei **lavori pubblici** e dei relativi **costi (2)**

- **Azioni necessarie da intraprendere: e)**
accessibilità alle informazioni e ai dati circa la
realizzazione dei lavori pubblici e relativi costi e
tempi di realizzazione (i dati e le informazioni comprendono i
lavori realizzati dal settore pubblico allargato. I cittadini devono essere messi
in grado di conoscere, in relazione ad ogni lavoro pubblico, i **soggetti
realizzatori e i soggetti responsabili, nonché i costi ed i tempi di
realizzazione. L'accessibilità deve riguardare ogni fase del
procedimento: dall'inserimento dell'opera nella programmazione, alla
progettazione, alla realizzazione.** ;
- f) accessibilità alle informazioni in merito
all'esecuzione ed allo stato di
avanzamento di lavori e servizi.

I contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza(3)

- **Procedimento di elaborazione ed adozione del Programma:** nella sezione si indicano: a) gli obiettivi strategici in materia di trasparenza; b) i collegamenti con il piano della performance, indicando gli eventuali obiettivi, gli indicatori e i target presenti nel Piano della performance in ambito di trasparenza; c) l'individuazione degli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma; d) le modalità del coinvolgimento degli “interessati” all'azione dell'Ente locale;

I contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza(4)

- **Le iniziative per la trasparenza e per la legalità e la promozione della cultura della integrità:** (giornate della trasparenza, newsletter e notiziari comunali volti alla sensibilizzazione esterna, bilancio sociale);
- **Le attività per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini rispetto ai dati pubblicati e le azioni intraprese per gestire eventuali reclami;**
- **Monitoraggio interno sull'attuazione del Programma a cura del responsabile del trasparenza con attestazione finale dell'OIV**

Soggetti competenti nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza

- **Organo di indirizzo politico-amministrativo**(art.15 dlgs.150/2009);
- **Responsabile della trasparenza (può essere il Segretario/Direttore Gen purchè non faccia parte dell' OIV);**
- **Dirigenti/Responsabili** (dovranno curare sotto la propria responsabilità la pubblicazione dei dati di competenza. Il sistema di misurazione e valutazione della performance dovrà collegare tali obblighi di pubblicazione con gli obiettivi assegnati nell'ambito del PEG/PF)
- **OIV: promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed integrità**

I contenuti del Programma Triennale della Trasparenza

- L'individuazione dei contenuti è rimessa agli organi **di indirizzo politico-amministrativo**: a) *individuazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza, da declinare nei contenuti del Programma triennale per la trasparenza in coerenza con i contenuti del ciclo della performance*; b) **agli uffici coinvolgendo gli interessati** per individuare le esigenze di trasparenza, segnalarle all'organo di vertice politico-amministrativo e tenerne conto nella selezione dei dati da pubblicare e nella elaborazione delle iniziative correlate.

Dlgs 14 marzo 2013, n.33. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità...

- Le norme.....integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni a fini di **trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione;**
- **Per pubblicazione si intende la pubblicazione in conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle PA...**

Dlgs 14 marzo 2013, n.33. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità..(Art.43).(1)

- All'interno di ogni amministrazione locale il responsabile della prevenzione della corruzione svolge “di norma” le funzioni di responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità;**
- Il responsabile svolge una attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte della amministrazione previsti dalla normativa assicurando chiarezza, completezza e aggiornamento delle informazioni....**

Dlgs 14 marzo 2013, n.33. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità..(Art.43).(2)

- Segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'Autorità Nazionale AntiCorruzione(CIVIT) e nei casi più gravi all'Ufficio di Disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;**
- Aggiornando il programma triennale all'interno del quale sono previste misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione**

Dlgs 14 marzo 2013, n.33. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità..(Art.43).(3)

- I dirigenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;**
- Il responsabile controlla e assicura il rispetto dell' attuazione dell'accesso civico;**

Dlgs 14 marzo 2013, n.33. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità..(Art.44).

- L'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori, utilizzando le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati**

Dlgs 14 marzo 2013, n.33. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità..(Art.45).

- La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di informazioni, notizie, atti e documenti e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza....

Dlgs 14 marzo 2013, n.33. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità..(Art.45).(1)

- La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di informazioni, notizie, atti e documenti e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza....

Dlgs 14 marzo 2013, n.33. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità..(Art.45).(2)

- La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.....può chiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza....può avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica, per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione...

Dlgs 14 marzo 2013, n.33. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità..(Art.45).(3)

- La CIVIT, in relazione alla gravità segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione: a) all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata e ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla **trasmissione delle informazioni**; b) ai vertici politici; c) agli OIV; d) alla Corte dei Conti. La Commissione provvede anche a rendere noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.14- pubblicità organi politici)

Dlgs 14 marzo 2013, n.33. Violazione degli obblighi di trasparenza. Sanzioni(Art.46).

- **L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili**

Dlgs 14 marzo 2013, n.33. Violazione degli obblighi di trasparenza. Sanzioni(Art.47).

- La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art.14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico politico, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il 2 grado dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione

La legge n.190/2012: i principi generali.

- La normativa è un tentativo di risposta alla condizione esistente: molte scelte ivi contenute sono assai discutibili: ad es. la responsabilità quasi oggettiva che introduce,
- La **CIVIT** (commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Pubbliche Amministrazioni) opera quale **Autorita' Nazionale Anticorruzione** e svolge attività di controllo, prevenzione e contrasto al fenomeno dell'illegalità

La legge n.190/2012(1)

- **La CIVIT:** a) approva il Piano Nazionale anti-corruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; b) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; c) riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo nella PA; d) esprime pareri facoltativi agli organi delle PA in materia di : 1) conformità di atti e comportamenti di funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi ed individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 2) autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; e) esercita la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle PA in merito al rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa; f) esercita poteri di indagine ed ispettivi.

•

La legge n.190/2012(2)

- **Il Dipartimento della Funzione Pubblica:**
 - a) predispone il Piano Nazionale Anticorruzione; b) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; c) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni; f) riceve i piani triennali per la prevenzione della corruzione trasmessi anche dalle amministrazioni pubbliche locali.

La legge n.190/2012(3)

- **Il Piano di prevenzione della corruzione degli Enti locali:** a) è trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica; b) contiene la valutazione del rischio corruttivo e la previsione di interventi organizzativi di prevenzione e di contrasto conseguente; c) definisce procedure appropriate per selezionare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;

La legge n.190/2012(4)

- **Il Piano di prevenzione della corruzione degli Enti locali:** d) individua il dirigente responsabile della prevenzione della corruzione, che negli enti locali è di norma il Segretario Generale. Mentre nei comuni privi di dirigente è sempre il Segretario comunale; e) il Prefetto su richiesta, fornisce il supporto tecnico e informativo agli enti locali.

La legge n.190/2012(5)

- **Il Piano di prevenzione della corruzione degli Enti locali:**
- La **mancata** predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono **elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale**

Le caratteristiche del Piano di prevenzione della corruzione

- Individua le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione *raccogliendo le proposte dei dirigenti;*
- Prevede meccanismi di formazione;
- Prevede obblighi di informazione da parte dei dirigenti nei confronti del Responsabile della Prevenzione;
- Prevede le condizioni per monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge e dai regolamenti

Le caratteristiche del Piano di prevenzione della corruzione(1)

- Prevede meccanismi di formazione, adozione e controllo delle decisioni, nell'ambito delle attività individuate a rischio corruzione idonee a prevenirlo;
- **Monitora i rapporti** tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, **anche verificando** eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e dipendenti dell'amministrazione;
- Individua specifici obblighi di trasparenza ulteriori a quelli imposti per legge

Termini di adozione del Piano di prevenzione

- L'organo di **indirizzo politico**(Giunta o Consiglio?), su proposta del responsabile, adotta entro il **31 gennaio** di ogni anno, il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al **Dipartimento della Funzione Pubblica**.
- L'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti esterni rispetto all'amministrazione interessata.
- Le prescrizioni del Piano devono essere coerenti con quanto disposto nelle linee guida del Piano Nazionale anti-corruzione approvato da CIVIT.

Termini di adozione del Piano di prevenzione ed altre norme di “chiusura” per gli enti locali(1)

- Ai sensi dell'art.1 comma 60 “entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge(28.11.2012), attraverso intese in sede di Conferenza unificata, si definiscono gli adempimenti, **con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome e degli enti locali e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo** volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

Termini di adozione del Piano di prevenzione ed altre norme di “chiusura” per gli enti locali(2)

- “ *alla definizione del piano triennale di prevenzione a partire da quello relativo al triennio 2013/2015 e alla sua trasmissione alla **regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;***
- *Alla adozione, di **norme regolamentari** relative alla individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici ex art.53 del Dlgs 165/2001;*
- *Alla adozione del codice di comportamento;*
- *Alla definizione degli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previste dalla presente legge da parte degli enti locali e controllate*

Le “incombendenze” del **Responsabile** della Prevenzione(1) (art.1 comma 10)

- Provvede alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, proponendo le modifiche dello stesso qualora vengano accertate “significative” violazioni delle prescrizioni del Piano ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- Provvede alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività ove più alto è il rischio corruzione

Le “incombenze” del Responsabile della Prevenzione(2) (art.1 comma 10)

- Provvede ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione nei termini di cui al successivo comma 11
- La formazione dei dipendenti opererà nei settori a rischio corruzione e si realizzerà sulla base del Piano approvato dall'amministrazione

Le “responsabilità” del responsabile della prevenzione(1)

- *In caso di **commissione**, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile ne risponde a titolo di responsabilità dirigenziale nei termini di cui all'art.21 del Dlgs 165/2001(mancato rinnovo dell'incarico, revoca, decurtazione della retribuzione di risultato), nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale ed all'immagine della pubblica amministrazione di appartenenza.*

Le “responsabilità” del responsabile della prevenzione(2)

- Non ne risponde solo qualora: a) provi di avere predisposto il piano di prevenzione prima della commissione del fatto e di avere scrupolosamente osservato le “incombenze” di cui alla Legge ed esemplificate nell'ambito delle slides precedenti; b) provi di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- La sanzione disciplinare a carico del responsabile della prevenzione non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi

Le “responsabilità” del responsabile della prevenzione(3)

- Anche in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano il responsabile ne risponde ai sensi dell'art.21 del D.lgs.165/2001(responsabilità dirigenziale)
- Nel caso di omesso controllo ne risponde a fini disciplinari.
- Entro il 15 dicembre di ogni anno, il responsabile della prevenzione pubblica nel sito web dell'ente una relazione indicante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico amministrativo(consiglio o giunta?). Oliveri propende per la Giunta). Se richiesto riferisce sull'attività.

La responsabilità e le attività dei responsabili dei procedimenti

- La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare;
- A tal fine i dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, come individuate dalla legge e come ulteriormente esemplificate nel Piano approvato dal Consiglio Comunale(parte della dottrina propende per la Giunta, cfr. Oliveri), dovranno relazionare al proprio dirigente, con cadenza trimestrale, **in merito al rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie riscontrate, provvedendo, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, ad evidenziare le ragioni in fatto ed in diritto giustificative del ritardo**

Le attività rilevanti dei dirigenti(1)

- Sulla base del diritto di accesso agli atti consentito dai responsabili del procedimento a norma della L.241/1990, **attestano** mensilmente la corretta attuazione dei criteri di accesso agli interessati in merito ai provvedimenti amministrativi, ai procedimenti correlati, allo stato della procedura ed al rispetto dei tempi procedurali

Le attività degli OIV/Nuclei di Valutazione

- L' OIV **verifica ed attesta** la corretta applicazione del Piano di prevenzione della corruzione da parte dei dirigenti e del responsabile della prevenzione;
- La corresponsione della **retribuzione di risultato** è direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento

Le attività rilevanti dei dirigenti(2)

- Provvedono mensilmente al **monitoraggio** periodico del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate devono essere consultabili nel sito web dell'Amministrazione;
- **Attestano l'esito** del monitoraggio realizzato e lo inoltrano al Responsabile della prevenzione.
- Adottano i provvedimenti sanzionatori di propria competenza

Il D.L n.5/2012(1) (decreto semplificazioni e sviluppo)

- Si modifica l'art. 2 della L.241/1990 inserendo il nuovo comma 8: ***Le sentenze*** *passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiamento dell'amministrazione sono trasmesse in via telematica alla Corte dei Conti”*

Il D.L n.5/2012(2) (decreto semplificazioni e sviluppo)

- Si modifica l'art. 2 della L.241/1990 inserendo il nuovo comma 9: La **mancata o tardiva** emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Il D.L n.5/2012(3) (decreto semplificazioni e sviluppo)

- Si modifica l'art. 2 della L.241/1990 inserendo il nuovo comma 9 bis: *L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il **potere sostitutivo** in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione*

Il D.L n.5/2012(4) (decreto semplificazioni e sviluppo)

- Si modifica l'art. 2 della L.241/1990 inserendo il nuovo comma 9- ter: *Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile individuato con funzioni sostitutive perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario*

Il D.L n.5/2012(5) (decreto semplificazioni e sviluppo)

- Si modifica l'art. 2 della L.241/1990 inserendo il nuovo comma 9- quater: *Il responsabile con poteri sostitutivi **entro il 30 gennaio di ogni anno**, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti*

Il D.L n.5/2012(6) (decreto semplificazioni e sviluppo)

- Si modifica l'art. 2 della L.241/1990 inserendo il nuovo comma 9- quinquies: *Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.*

Le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione
nella conclusione del procedimento.

**Art.2-bis L.241/1990 aggiunto dall'art.7 della
L.69/2009**

- *Le PA e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, **sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto** cagionato in conseguenza dell' inosservanza **dolosa o colposa** del termine di conclusione del procedimento*

Art.1 comma 28.
L.190/2012

- Le amministrazioni provvedono al **monitoraggio periodico** del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie.
- I risultati del monitoraggio sono **consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione**

Art.1 comma 39 e 40.
L.190/2012

- **Enti locali e loro partecipate** in occasione del rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile, trasmesso entro il **31 gennaio** di ciascun anno, agli OIV e/o Nuclei di Valutazione, comunicano al Dipartimento della Funzione Pubblica, per il tramite degli OIV, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali, comprensivi di titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle PA, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

Art.1 comma 41.
L.190/2012

- E' inserito il nuovo art. 6-bis alla L.241/1990:
Conflitto di interessi. *Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*

Art.1 comma 42.
L.190/2012(1)

- E' inserito il nuovo comma 3-bis all'art.53 del D.lgs.165/2001: *Ai fini previsti dal comma 2 (le PA non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati) **con appositi regolamenti ministeriali**, sono individuati, secondo criteri differenziati, in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, **gli incarichi vietati** ai dipendenti anche degli enti locali*

Art.1 comma 42.
L.190/2012(2)

- La nuova configurazione del comma 5 dell'art.53 del D.lgs.165/2001 risulta nel senso che **tutti i pubblici dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.** *Ai fini dell'autorizzazione l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.....*

Art.1 comma 42.
L.190/2012(3)

-*Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi...*
- *Nel caso in cui vengono svolti **incarichi non preventivamente autorizzati**, ferma restando la responsabilità disciplinare e il principio in virtù del quale il compenso previsto deve essere versato direttamente all'amministrazione di appartenenza per essere destinato ad **incremento del fondo salario accessorio del personale.....(..)***

Art.1 comma 42.
L.190/2012(4)

-il nuovo comma 7 bis prevede che: l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico, indebitamente percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
-il comma 11 che prevedeva il **termine del 30 aprile** per la comunicazione dei compensi erogati al personale dell'amministrazione di appartenenza è sostituito in questi termini: **entro 15 giorni** **dall'erogazione del compenso per gli incarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.**

Art.1 comma 42.
L.190/2012(5)

- **Non sono soggetti a comunicazione all'amministrazione di appartenenza nei termini di cui alla precedente slides (15 giorni dall'erogazione del compenso) i compensi per incarichi:** a) svolti dai dipendenti a **part/time** non superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria; b) derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; c) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; d) dalla partecipazione a convegni e seminari; c) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; d) per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; e) conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f) da attività di formazione diretta a pubblici dipendenti

Art.1 comma 42.

L.190/2012(6)

- Il comma 12 dell'art.53 è sostituito dal seguente: *Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di 15 giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo se previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate: le norme, le ragioni, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno le PA che, nell'anno precedente, non hanno conferito incarichi, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi*
-

Art.1 comma 42.
L.190/2012(7)

- Al comma 13 dell'art. 53 del D.lgs165/2001 è previsto:
*entro il **30 giugno** di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a **comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica**, in via telematica, o su supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, **i compensi**, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.*

Art.1 comma 42. **L.190/2012(8)**

- *Rimane **confermato l'obbligo** per tutte le PA di comunicare semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica **l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi percepiti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, **gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.*****

Art.1 comma 42.
L.190/2012(9)

- ***Le informazioni relative a consulenze ed incarichi comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare anche a fini statistici i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della Funzione Pubblica trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni in formato digitale standard aperto.***

Art.1 comma 42. L.190/2012(10)

- Proseguendo nell'ottica disincentivante degli incarichi di consulenza e collaborazione(il D.L.95/2012, convertito nella L.135/2012 aveva ulteriormente previsto il divieto di conferire incarichi di collaborazione esterna ai propri dirigenti e dipendenti, **collocati in quiescenza**, che nel corso dell'anno precedente, avessero svolto funzioni analoghe a quelle oggetto dell' incarico di collaborazione da conferire) il nuovo comma 16-ter prevede: ***I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio***, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA anche locali, non possono svolgere, **nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della PA svolta attraverso i medesimi poteri.....**

Art.1 commi 42,43 **L.190/2012(11)**

- il nuovo comma 16-ter dell'art.53 del Dlgs 165/2001 prevede anche che, nel caso in cui vengano conferiti da soggetti terzi, incarichi di collaborazione a dipendenti che ***negli ultimi tre anni di servizio***, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA, ***i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli*** ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le PA per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.
- La norma non si applica ai contratti già sottoscritti.

Art.1 comma 44. **L.190/2012(1)**

- Si riscrive l'art.54 del Dlgs 165/2001 in tema di **Codice di comportamento**: a) E' approvato con DPR, previa delibera del Consiglio dei Ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata; b) è pubblicato nella G.U e consegnato al dipendente che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione; c) **la finalità** è quella di ***assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico***

Art.1 comma 44. L.190/2012(2)

- **I contenuti del codice di comportamento:** a) Sezione dedicata ai doveri dei dirigenti articolati in relazione alle funzioni attribuite; b) divieto di accettare a qualsiasi titolo compensi, regali o altre utilità in connessione con le funzioni espletate. Sono consentiti solo regali **d'uso di modico** valore nei limiti dei normali rapporti di cortesia.
- E' ribadito che la **violazione** dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di Prevenzione della corruzione, è **fonte di responsabilità disciplinare**.
- **La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento è altresì rilevante** ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
- **Violazioni gravi e ripetute** del codice comportano anche l'applicazione della sanzione disciplinare del **licenziamento**.

Art.1 comma 44. L.190/2012(3)

- Ciascuna PA definisce, con **procedura aperta** alla partecipazione e previo **parere obbligatorio del proprio OIV**, un proprio codice di comportamento che **integra** e specifica il codice di comportamento governativo.
- **Anche la violazione del codice di comportamento aziendale è fonte di responsabilità disciplinare, amministrativo-contabile e civile nelle forme previste per il codice di comportamento governativo.**
- La CIVIT definirà criteri e linee guida per tipologie di amministrazione.
- Sull'applicazione dei codici di comportamento **vigilano i dirigenti**, gli uffici preposti al controllo di gestione e gli uffici di disciplina. Le amministrazioni verificano annualmente lo stato di attuazione dei codici e organizzano attività di **formazione** per la relativa applicazione da parte dei dip.

Art 35 bis del Dlgs n.165/2001

- Coloro che sono stati **condannati**, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati di peculato, malversazione, percezione indebita, concussione e corruzione **non possono**: a) fare parte, anche con compiti di segreteria, di **commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi**; b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli **uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari**; c) non possono fare parte delle **commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture o servizi, per la concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere**
-

Art 35 bis del Dlgs n.165/2001

- ...la suddetta preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento;
- La disposizione riguarda i requisiti per la formazione di commissioni e la nomina dei segretari e pertanto la sua violazione si traduce nell'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento;
- La situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una sentenza di assoluzione anche non definitiva.
- Se la situazione di **inconferibilità** si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

Le deleghe al Governo. Art.1.c.48 e c.49

- Entro 6 mesi è atteso un: a) decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti e relative sanzioni disciplinari, **correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi**; b) decreto legislativo in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali anche negli enti locali e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle PA o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni; c) decreto legislativo di disciplina e/o modifica della normativa vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possono porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche.

Le deleghe al Governo. Art.1.c.50(1)

- I **decreti legislativi** dovranno essere emanati nel rispetto dei seguenti principi e **criteri direttivi**: a) *prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione: 1) i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati contro la PA; 2) i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;*

Le deleghe al Governo. Art.1.c.50(2)

- 3) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di **incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento anche territoriale con l'amministrazione che conferisce l'incarico. E' escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime PA abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico.**

Le deleghe al Governo. Art.1.c.50(3)

- 4) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi dirigenziali di vertice amministrativo e di amministrazione e gestione, anche esterni, già conferiti e lo svolgimento di attività retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione; 5) disciplinare gli altri casi di incompatibilità tra incarichi dirigenziali di “vertice” e “gestionali” e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013

- Per ***inconferibilità*** si intende: preclusione **permanente o temporanea** a conferire gli incarichi previsti dal decreto a coloro che: a) abbiano riportato **condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale**, b) abbiano svolto **incarichi** o ricoperto **cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da Pa** o svolto **attività professionali a favore di questi ultimi**; c) a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013(1)

- Per ***incompatibilità*** si intende: l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di **scegliere**, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013(2)

- **Le inconferibilità:** a) *a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che **nell'anno precedente** abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, **nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché** a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione non possono essere conferiti:...*

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013(3)

- **a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;**
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;**
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;**
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale**

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013(4)

- A coloro che **nei due anni precedenti** siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce, ovvero a coloro che **nell'anno precedente abbiano fatto parte** della giunta o del consiglio della provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15000 ab o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, **nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province e comuni non possono essere conferiti.....:**

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013(5)

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 ab o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lett. a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 ab o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013(6)

- Le **inconferibilità non si applicano** ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, **all'atto dell'assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.**
- **La CIVIT nell'ambito della deliberazione n.48/2013 del 27 giugno 2013** difronte alla richiesta di alcuni Comuni se *l'art.7 del dlgs 39/2013, nella parte in cui vieterebbe il conferimento degli incarichi di amministratore di ente pubblico o di ente di diritto privato in controllo pubblico presso un ente diverso si applichi anche alla diversa fattispecie della conferma nella carica presso il medesimo ente, prima ancora che siano trascorsi due anni dalla cessazione del precedente incarico ha ritenuto che l'art 7..*

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013(7)

- *ha ritenuto che l'art 7..possa essere interpretato nel senso che il divieto operi soltanto per quanto riguarda l'incarico di amministratore presso un diverso ente e **non impedisca invece la conferma dell'incarico già ricoperto.***

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013(8)

- ***Regime delle Incompatibilità: gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione ed il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico..***

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013(9)

- ***Regime delle Incompatibilità:*** *gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente ed amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico...*

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013(10)

- ***Regime delle Incompatibilità:*** *gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:*
 - a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15000 ab.o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione*

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013(11)

- ***Regime delle Incompatibilità:*** *gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15000 ab o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:*
 - *a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;*
 - *b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15000 ab o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione ricompresi nell'ambito della regione dell'amministrazione locale conferente l'incarico*

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013(12)

- ***Regime delle Incompatibilità:*** *gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15000 ab o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:*
- *c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15000 ab o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione*

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013(12)

- ***Regime delle Incompatibilità:*** *gli incarichi dirigenziali interni ed esterni nelle PA, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione ed il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico*

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013(13)

- ***Regime delle Incompatibilità:*** *gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle PA, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:*
 - *a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;*
 - *b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15000 ab o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*
 - *c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione*

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013(14)

- ***Regime delle Incompatibilità: gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle PA, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:***
 - *a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;*
 - *b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15000 ab o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico ;*
 - *c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, di province o comuni e loro forme associative con popolazione superiore ai 15000 abitanti.*

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013(15)

- ***Regime delle Incompatibilità:*** *gli incarichi di Presidente e Amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:*
- *b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15000 ab o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione ;*
- *c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, di province o comuni e loro forme associative con popolazione superiore ai 15000 abitanti della medesima regione.*

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013(16)

- ***Regime delle Incompatibilità:*** *l'incarico di Presidente e Amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale è incompatibile:*
- *b) con l' assunzione nel corso dell'incarico della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, o di un comune con popolazione superiore ai 15000 ab o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione ;*

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. In vigore dal 4 maggio 2013(17)

- ***Regime delle Incompatibilità:*** *gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle ASL è incompatibile:*
- *a) con la carica di di componente della giunta o del consiglio di una provincia, o di un comune con popolazione superiore ai 15000 ab o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione ;*
- *b) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15000 ab o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione*

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. **Vigilanza e sanzioni(art.15)**

- **Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico:**
 - a) cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione che **siano rispettate** le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.**
 - b) A tal fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità;***
 - c) **segnala** i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nonché alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative***

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. Vigilanza e sanzioni(art.15)(1)

- **Il provvedimento di revoca** dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine la revoca diventa efficace.

Dlgs n.39/2013. Disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità. Vigilanza e sanzioni(art.16)

- La CIVIT **vigila** sul rispetto da parte delle amministrazioni locali e loro enti controllati delle disposizioni del decreto esercitando **poteri ispettivi e di accertamento** di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;
- A seguito di segnalazione o d'ufficio può **sospendere** la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione locale o ente controllato che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve **motivare** l'atto stesso tenendo conto delle osservazioni dell'autorità nazionale anticorruzione

Dlgs n.39/2013. La nullità degli atti e dei contratti (art.17 e 18)

- Gli **atti** di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi **contratti sono nulli;**
- I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che **erano assenti** al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti

Dlgs n.39/2013. La nullità degli atti e dei contratti (art.17 e 18)(1)

- I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.
- **Comuni** e Province entro tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto (4 maggio 2013) sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via **sostitutiva** possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;
- Decorso il termine trova applicazione la **procedura sostitutiva** di cui all'art.8 L.131/2003.

Art. 54 bis Dlgs.165/2001(1) **(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)**

- Il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, **non può essere** sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria;
- Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere **rivelata**, senza il suo consenso, sempre che la contestazione di addebito sia fondata su accertamenti distinti rispetto alla segnalazione.

Art. 54 bis Dlgs.165/2001(2) **(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)**

- Qualora la contestazione sia fondata sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali;
- La denuncia è **sottratta** all'accesso di cui alla L.241/1990 e ss.mm.

Art. 1 c.62

(Modifica dell'art. 1, L.n.20/94)

- Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della PA derivante dalla commissione di un reato contro la PA accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, **pari al doppio** della somma di denaro o del valore patrimoniale illecitamente percepita dal dipendente.

Art. 1 c.62

(Modifica dell'art. 1, L.n.20/94)

- Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della PA derivante dalla commissione di un reato contro la PA accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale illecitamente percepita dal dipendente.

Il Piano Nazionale anti-corrruzione

- Nel PTPC devono essere individuati gli eventuali **referenti** e gli altri soggetti nell'ambito dell'amministrazione che sono tenuti a **relazionare al Responsabile;**
- Devono essere previsti meccanismi che consentono al responsabile di **conoscere tempestivamente fatti corruttivi tentati o realizzati** all'interno dell'amministrazione, e le contestazioni ricevute circa il mancato adempimento degli obblighi di trasparenza

Il Piano Nazionale anti-corrruzione(1)

- Gli **organi** con i quali il responsabile della prevenzione della corruzione si interfaccia sono: **l'UPD** per dati e informazioni circa la **situazione dei procedimenti disciplinari, nel rispetto della normativa sui dati personali; l'OIV** ed altri organismi di controllo per **l'attività di mappatura dei processi e valutazione dei rischi; i referenti** cui sono assegnati specifici compiti di relazione e segnalazione; **i dirigenti** in base ai compiti a loro affidati dall'art.16 del dlgs n.165/2001

Il Piano Nazionale anti-corrruzione(2)

- La **mancata risposta** alle richieste di contatto e di informativa del responsabile della prevenzione da parte dei soggetti obbligati in base alle disposizioni del PTPC è suscettibile di essere **sanzionata** disciplinarmente.
- La **gestione** del rischio corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La **pianificazione**, mediante l'adozione del PTPC è il mezzo per attuare la gestione del rischio

Il Piano Nazionale anti-corrruzione.

La gestione del rischio

- Le fasi sono le seguenti: a) mappatura dei processi attuati dall'amministrazione; b) valutazione del rischio per ciascun processo; c) trattamento del rischio;
- Per l'attività di mappatura dei processi debbono essere coinvolti i dirigenti competenti, sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione con il coinvolgimento dell'OIV o di altri uffici di controllo interno per un confronto a seguito della individuazione dei processi e delle corrispondenti responsabilità

Il Piano Nazionale anti-corrruzione.

Valutazione del rischio

- **Le fasi sono le seguenti:** a) identificazione del rischio per processo o fase di esso; b) analisi del rischio; c) ponderazione del rischio.
- **L'attività di identificazione** dei rischi va effettuata nell'ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei dirigenti dell'area interessata ed il coordinamento del responsabile della prevenzione ed il coinvolgimento dell'OIV, il quale contribuisce alla fase di identificazione mediante le risultanze dell'attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni.

Il Piano Nazionale anti-corrruzione.

La rotazione del personale

- Il DFP dovrà definire criteri generali per assicurare **la rotazione** dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
- Il responsabile della prevenzione procede alla **verifica**, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione

Il Piano Nazionale anti-corrruzione.

La rotazione del personale(1)

- Il DFP dovrà definire criteri generali per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
- Il responsabile della prevenzione procede alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione

Il Piano Nazionale anti-corrruzione.

La rotazione del personale(2)

- La rotazione del personale è prevista anche nell'ambito delle misure gestionali proprie del dirigente. **Ai sensi dell'art. 16**, comma 1, lett.1 quater del dlgs n.165/2001 **i dirigenti** devono **disporre** con provvedimento motivato la rotazione del **personale** nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di **natura corruttiva**

Il Piano Nazionale anti-corrruzione.

La rotazione del personale(3)

- **L'attuazione della misura richiede:** a) la preventiva identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione; b) l'individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione della rotazione in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle idonee a garantire il buon andamento dell'amministrazione, mediante adozione di specifici criteri generali da assumere nell'ambito di provvedimenti generali di gestione delle risorse umane

Il Piano Nazionale anti-corrruzione.

La rotazione del personale(4)

- L'attuazione della misura richiede: ; c) **per quanto concerne il conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi di responsabilità (es: PO) il criterio della rotazione deve essere previsto nell'ambito dell'atto generale contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali o para dirigenziali approvato dalla autorità di indirizzo politico;**

Il Piano Nazionale anti-corrruzione.

La rotazione del personale(5)

- L'attuazione della misura richiede: ; d) l'identificazione di un nocciolo duro di professionalità per lo svolgimento delle attività proprie di ciascun ufficio o servizio a rischio di corruzione; il livello di professionalità indispensabile è graduato in maniera differente a seconda del ruolo rivestito nell'unità organizzativa (responsabile o addetto)

Il Piano Nazionale anti-corrruzione.

La rotazione del personale(6)

- e) il coinvolgimento di tutto il personale in percorsi di **formazione** e aggiornamento continuo, anche mediante sessioni formative in house, ossia con l'utilizzo di **docenti interni** all'amministrazione, con l'obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di servizi;
- f) lo svolgimento di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento, per il dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti alle attività a rischio

Il Piano Nazionale anti-corrruzione.

La rotazione del personale(7)

- g) per il personale **dirigenziale** addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, **la durata dell'incarico dell'incarico deve essere fissata al limite minimo legale;** per il personale **non dirigenziale,** la durata di permanenza nel settore deve essere prefissata da ciascuna amministrazione secondo criteri di ragionevolezza, **preferibilmente non superiore a 5 anni,** tenuto anche conto delle esigenze organizzative.

Il Piano Nazionale anti-corrruzione.

La rotazione del personale(8)

- h) per il personale dirigenziale **addetto alle aree** a più elevato rischio di corruzione, **alla scadenza dell'incarico la responsabilità dell'ufficio o del servizio deve essere di regola affidata ad altro dirigente**, a prescindere dall'esito della valutazione riportata dal dirigente uscente;
- i) l'amministrazione ha il potere di **mutare il profilo professionale** di inquadramento del dipendente, nell'ambito delle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area o qualifica di appartenenza;

Il Piano Nazionale anti-corrruzione.

La rotazione del personale(9)

- l) in caso di **notizia formale** di avvio di **procedimento penale a carico di un dipendente** e in caso di avvio di **procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma reatando** la possibilità di **adottare la sospensione del rapporto**, l'amministrazione: a) per il personale di qualifica dirigenziale procede con atto motivato **alla revoca dell'incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico**; b) **per il personale non dirigenziale procede alla assegnazione ad altro servizio**

Il Piano Nazionale anti-corrruzione.

La rotazione del personale(10)

- m) l'applicazione della misura va valutata anche se l'effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo rallentamento dell'attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità;
- n) l'attuazione della **mobilità specialmente se temporanea** costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni;

Il Piano Nazionale anti-corrruzione.

La rotazione del personale(11)

- o) nel caso di **impossibilità** di applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi, la misura dovrà essere applicata al personale non dirigenziale, con riguardo innanzitutto ai **responsabili del procedimento.**
-

Il Piano Nazionale anti-corrruzione.

Conflitto di interesse

- La violazione sostanziale del principio si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a **responsabilità disciplinare** oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

Il Piano Nazionale anti-corrruzione. Lo svolgimento di attività successiva

- I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato **poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della PA svolta attraverso i medesimi poteri;**

Il Piano Nazionale anti-corrruzione. Lo svolgimento di attività successiva(1)

- I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le PA per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Il Piano Nazionale anti-corruzione.

Lo svolgimento di attività successiva(2)

- I dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari, responsabili del procedimento nel caso previsto dall'art.125, commi 8 e 11, dlgs.n.163/2006)

Il Piano Nazionale anti-contraffazione.

Lo svolgimento di attività successiva(3)

- I predetti dipendenti nel **triennio successivo** alla cessazione del rapporto, e, quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso per la pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi

Il Piano Nazionale anti-corruzione.

Lo svolgimento di attività successiva(4)

- Sono previste dunque oltre a **sanzioni sull'atto** (i contratti di lavoro e gli incarichi conferiti sono nulli) **sanzioni sui soggetti**: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la Pa di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo...

Il Piano Nazionale anti-corruzione.

Lo svolgimento di attività successiva(5)

- ...la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione